Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - **Lunedì, 12 agosto 1974**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1973, n. **1136.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina.

N. 1136. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dibre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modificazioni agli articoli 4, 6, 11, 13, 16, 18 e 19 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina, approvato con regio decreto 29 dicembre 1941, n. 1546.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 78. — SCIARRETTA

LEGGE 16 luglio 1974, n. **329.**

Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« La denominazione "birra" è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcoolica con ceppi di *saccharomyces carlsbergensis* o di *saccharomyces cerevisiae* dei mosti preparati con malto di orzo anche torrefatto ed acqua, amaricati con luppolo.

Il luppolo può essere utilizzato anche in polvere, sotto forma di estratti o di concentrati.

Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche ed i requisiti di purezza dei prodotti innanzi indicati, ne definisce le modalità di lavorazione e prescrive i necessari controlli per le varie fasi di produzione.

Il malto d'orzo può essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi fino alla percentuale massima del 25 per cento calcolato sul peso complessivo del cereale impiegato ».

Art. 2.

L'articolo 11 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« Per le operazioni di travaso nelle fabbriche e per il sollevamento della birra dai fusti, negli apparecchi a pressione presso i pubblici esercizi, debbono essere impiegate anidride carbonica avente i requisiti di purezza stabiliti dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 22 aprile 1965, e successive modificazioni o integrazioni, o aria filtrata che comunque non deve contenere sostanze nocive.

Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, può consentire l'impiego di altri gas inerti stabilendone, del pari, i requisiti di purezza.

I tubi di gomma per raccordi, impiegati nei predetti apparecchi a pressione e il cui uso deve essere limitato allo stretto necessario, debbono avere una lunghezza non superiore a un metro e cinquanta lineare ed essere corrispondenti, dal punto di vista igienico-sanitario, alle vigenti disposizioni ».

Art. 3.

L'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« Sull'etichetta o sul recipiente nel quale la birra è posta in vendita debbono essere indicati, a caratteri leggibili ed indelebili, il contenuto, il marchio, il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione.

Inoltre le bottiglie debbono portare sulla parte piana del tappo o sulla chiusura, a caratteri leggibili ed indelebili, di altezza e di larghezza non inferiori a millimetri 2, il marchio che valga ad identificare l'azienda o il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione.

Le bottiglie e gli altri recipienti, destinati al consumo diretto, debbono avere i seguenti contenuti:

centilitri 20, centilitri 33, centilitri 50, centilitri 66.

E' consentita, per la birra confezionata in scatole metalliche, la capacità di centilitri 34.

Fanno eccezione i fusti per i quali non è prevista alcuna capacità obbligatoria e sui quali deve comunque essere apposta una indicazione atta ad identificare l'impresa produttrice.

E' consentita una tolleranza di:

1 centilitro per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 20 centilitri;

1,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 33 o 34 centilitri;

2 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 50 centilitri;

2,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 66 centilitri.

Le bottiglie e gli altri recipienti con le indicazioni dei primi due commi del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo 2 non possono essere usati in commercio per la vendita di prodotti diversi dalla birra.

La birra in bottiglie o in barattoli deve essere prelevata per la mescita dalle confezioni originali, chiuse ermeticamente nello stabilimento di produzione o di imbottigliamento, da dissuggellare in presenza del consumatore ».

Art. 4.

L'articolo 13 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« Le bottiglie prima del riempimento debbono essere sottoposte a trattamenti idonei a garantirne l'accurata pulizia; dopo l'impiego di sostanze detergenti o microbicide consentite e prima della loro riutilizzazione le bottiglie debbono essere lavate con acqua potabile per assicurare l'eliminazione dei residui delle soluzioni utilizzate.

Il lavaggio e tutte le operazioni inerenti al riempimento debbono essere attuati con mezzi automatici collegati meccanicamente e di potenzialità correlate al fine di garantire l'igienicità della produzione ».

Art. 5.

L'articolo 14 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« Gli apparecchi e gli impianti per la produzione e l'imbottigliamento della birra debbono essere lavati e mantenuti in modo da corrispondere alle esigenze igieniche e sanitarie previste dalle vigenti disposizioni e da quelle che verranno fissate dal regolamento ».

Art. 6.

L'articolo 15 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« Al personale addetto alla lavorazione, all'imbottigliamento ed alla vendita della birra si applica quanto previsto dall'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, numero 283, e successive modificazioni, nonchè le relative disposizioni previste dal regolamento di esecuzione della legge stessa ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dai seguenti:

« Tali caratteristiche e requisiti possono venire comprovati con appositi certificati rilasciati da istituti od organismi statali preposti dallo Stato esportatore e riconosciuti idonei ed abilitati all'uopo dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero delle finanze, sentito il Ministero degli affari esteri.

E' fatta, comunque, salva la facoltà di sottoporre la birra in importazione a controlli analitici ogni qual volta questi si rendano necessari.

Inoltre anche i relativi recipienti e bottiglie debbono corrispondere alle caratteristiche e requisiti stabiliti dalla presente legge e debbono recare in lingua italiana le indicazioni prescritte dagli articoli 2 e 12 della legge stessa ed il nome dell'importatore.

La birra di provenienza estera, imbottigliata in Italia, deve recare, a mezzo di etichetta o sul recipiente, il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore, nonchè la sede dello stabilimento imbottigliatore con la seguente dizione: "impresa imbottigliatrice..." ».

Art. 8.

All'articolo 23 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è aggiunto il seguente comma:

« Tali indicazioni debbono essere riportate direttamente sull'impianto di spillatura in maniera ben visibile al consumatore ».

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 24 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e del regolamento è affidata al Ministero della sanità, alle regioni, alle autorità sanitarie provinciali e comunali, agli organi di polizia giudiziaria, agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e agli organi periferici dei Ministeri delle finanze, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno per la parte di propria competenza ».

Art. 10.

E' concesso un termine di mesi dodici dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento delle etichette, delle bottiglie e degli altri recipienti non rispondenti alle norme della presente legge; fanno eccezione le bottiglie da centilitri 90 per il cui smaltimento è concesso un periodo di anni cinque sempre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

E' altresì concesso un termine di anni cinque dall'entrata in vigore della presente legge per l'adeguamento degli impianti di lavaggio e riempitura dei fusti alle norme di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, nel testo modificato dall'articolo 4 della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1974

LEONE

RUMOR — V. COLOMBO — TANASSI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 26 luglio 1974, n. 330.

Istituzione di ricompense al valore e al merito dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall'Esercito, diretti a salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonchè imprese e studi volti allo sviluppo ed al progresso dell'Esercito ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivati lustro e decoro all'Esercito italiano sono premiati con le seguenti ricompense:

A) *Atti di valore*:

1) medaglia d'oro al valore dell'Esercito;

2) medaglia d'argento al valore dell'Esercito;

3) medaglia di bronzo al valore dell'Esercito;

B) *Imprese, studi ed azioni caratterizzate da somma perizia*:

1) croce d'oro al merito dell'Esercito;

2) croce d'argento al merito dell'Esercito;

3) croce di bronzo al merito dell'Esercito.

Le ricompense di cui al precedente comma possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonchè a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente ad imprese particolarmente difficili, abbiano contribuito ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano.

Art. 2.

Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Esercito sono concesse a coloro che, in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per salvare una o più persone in grave pericolo, oppure per impedire o diminuire comunque il danno di grave disastro.

Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado e la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore all'Esercito italiano.

La medaglia di bronzo è concessa per atti ed imprese di particolare coraggio e perizia, compiuti senza manifesto pericolo di vita.

Art. 3.

La medaglia al valore dell'Esercito può essere concessa alla memoria di colui che sia rimasto vittima della propria azione generosa o che sia deceduto in conseguenza di essa. Nei predetti casi, l'insegna e il brevetto sono attribuiti in proprietà al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata per sua colpa sentenza di separazione e purchè conservi lo stato vedovile.

In mancanza del coniuge, l'insegna ed il brevetto sono attribuiti al primo dei figli; in mancanza di figli, al padre e, qualora manchi anche quest'ultimo, alla madre; in mancanza di tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli. In mancanza anche di fratelli, l'insegna ed il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprietà al corpo, comando od ente cui egli apparteneva, se militare, ovvero al comune di nascita se egli era estraneo alle forze armate dello Stato.

E' data facoltà di fregiarsi dell'insegna della medaglia al valore dell'Esercito, concessa alla memoria di un deceduto, al coniuge superstite di cui al primo comma oppure al padre ovvero alla madre del decorato.

Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore dell'Esercito concessi alla memoria e l'autorizzazione a fregiarsene, è necessario essere di buona condotta morale.

Non possono altresì ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore dell'Esercito, nè l'autorizzazione a fregiarsene coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 dell'articolo 8 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 4.

La croce al merito dell'Esercito è destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace ad imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo ed al progresso dell'Esercito italiano, da cui siano derivati a quest'ultimo spiccato lustro e decoro.

Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza degli effetti conseguiti ed alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta.

La croce al merito dell'Esercito può essere concessa « alla memoria »; in tal caso si applicano le norme previste dall'articolo 3.

Art. 5.

Le ricompense al valore dell'Esercito sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.

Le ricompense al merito dell'Esercito sono concesse dal Ministro per la difesa.

Nell'ordine di successione delle insegne, la medaglia al valore dell'Esercito si inserisce subito dopo le corrispondenti medaglie al valore militare, la croce al merito dell'Esercito subito dopo la croce al merito di guerra.

Art. 6.

Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Esercito è espresso da una commissione presieduta dal capo di stato maggiore dell'Esercito e composta da:

a) due ufficiali generali dell'Esercito, di cui uno dei carabinieri quando sia da premiare un militare di tale Arma;

b) un ufficiale generale di altra forza armata o della guardia di finanza o del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, quando sia da premiare un militare che non appartiene all'Esercito;

c) un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore dell'amministrazione di appartenenza, quando si tratti di premiare un dipendente civile dello Stato.

Esercita funzioni di segretario un ufficiale superiore dell'Esercito.

Qualora la commissione non riscontri nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 2 e 4, semprechè si tratti di atti di coraggio, può proporre che i documenti relativi siano inviati al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.

Art. 7.

E' ammessa opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dalla presente legge.

L'opposizione deve essere presentata al Ministro per la difesa entro due anni dalla data di pubblicazione della concessione o della comunicazione fatta all'interessato nel caso di decisione negativa.

L'opposizione è sottoposta all'esame della commissione di cui al precedente articolo 6 per il suo parere, in base al quale il Ministro per la difesa decide in via definitiva.

Art. 8.

Non possono conseguire le ricompense di cui alla presente legge e, avendole conseguite, le perdono di diritto coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

Coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire le ricompense predette nè, avendole conseguite, possono fregiarsene.

Le sentenze di condanne che comportino l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, emanate a carico di coloro che hanno ottenuto le ricompense

al valore o al merito dell'Esercito, vengono dalle cancellerie delle autorità giudiziarie competenti inviate in copia al Ministero della difesa (gabinetto) entro il termine di trenta giorni dopo che sono divenute definitive: circostanza che deve risultare da espressa dichiarazione della competente cancelleria, apposta sulla detta copia.

La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui è decretata, le perdute concessioni di ricompense di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora la privazione di dette ricompense derivi dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza e la reintegrazione del grado producono, a riguardo di esse, i medesimi effetti della riabilitazione.

Art. 9.

Le disposizioni sulla riabilitazione militare contenute nella legge 13 giugno 1935, n. 1116, e le norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile di cui al regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, si applicano anche a coloro che abbiano conseguito, in conformità delle disposizioni vigenti, una ricompensa al valore o al merito dell'Esercito.

Sono esclusi da ogni beneficio coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, convertito nella legge 28 dicembre 1936, n. 2284.

Il Ministero della difesa, su istanza dell'interessato, o a richiesta dell'autorità competente, attesta, mediante apposito certificato, il concorso delle condizioni prescritte per ottenere i benefici previsti dalle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

Le caratteristiche delle decorazioni, le autorità autorizzate a formulare le proposte per il conferimento delle stesse e ogni altra modalità relativa all'esecuzione della presente legge saranno determinate con decreto del Presidente della Repubblica.

Delle singole concessioni di decorazioni previste nella presente legge viene data pubblicazione con inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il comune di nascita del decorato porta a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con l'inserzione nelle pubblicazioni eventualmente emanate dall'amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1974

LEONE

RUMOR — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1974, n. **331.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della provincia italiana dell'istituto delle piccole suore dei poveri, in Roma.

N. 331. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Provincia italiana dell'istituto delle piccole sorelle dei poveri », assunta dalla provincia italiana dell'istituto delle piccole suore dei poveri, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 97. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1974, n. **332.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pio X, in Molfetta.

N. 332. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Molfetta in data 10 novembre 1971, integrato con postilla aggiuntiva 19 novembre 1972 e due dichiarazioni rispettivamente dell'8 e 10 novembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di S. Pio X, in Molfetta (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 95. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1974, n. **333.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Immacolata, in Barletta, e istituzione di due uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

N. 333. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trani in data 8 dicembre 1972, integrato con dichiarazione ed elenco ambedue del 15 maggio 1973, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine Immacolata, in Barletta (Bari) e alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 93. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1974, n. **334.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria « Maris Stella », in Alghero.

N. 334. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Alghero in data 31 ottobre 1969, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni, rispettivamente del 16 dicembre 1970 e 5 giugno 1973, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria « Maris Stella », in località Maristella del comune di Alghero (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 90. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1974, n. **335**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Regina della pace, in Foggia.

N. 335. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Foggia in data 8 dicembre 1968, integrato con postilla aggiuntiva 8 settembre 1972, con altro decreto e due dichiarazioni tutti in data 8 settembre 1972, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Regina della pace, in Foggia.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 94. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1974, n. **336**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Filippo Neri, in Barletta.

N. 336. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trani, Nazareth e Barletta in data 6 luglio 1969, integrato con altro decreto attestato e due dichiarazioni tutti del 19 marzo 1973, relativo alla erezione della parrocchia di S. Filippo Neri, in Barletta (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 92. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1974, n. **337**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della proroga dell'unione delle parrocchie di S. Giacomo e di S. Lorenzo martire, in Montese.

N. 337. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modena in data 22 giugno 1973, relativo alla proroga, per il periodo di cinque anni, dell'unione « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Giacomo, in frazione S. Giacomo Maggiore del comune di Montese (Modena), e di S. Lorenzo martire, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 103. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1974, n. **338**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione delle parrocchie del SS. Salvatore e di S. Maria del Rovo, in Cava dei Tirreni.

N. 338. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cava dei Tirreni in data 7 settembre 1973, relativo alla separazione della parrocchia del SS. Salvatore, in frazione Passiano del comune di Cava dei Tirreni (Salerno), da quella di S. Maria del Rovo, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 100. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1974, n. **339**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della proroga dell'unione delle parrocchie di S. Urbano I papa e della B.V. Assunta, in Polinago.

N. 339. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modena in data 16 aprile 1973, relativo alla proroga, per il periodo di cinque anni, dell'unione « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Urbano I papa, in frazione Brandola del comune di Polinago (Modena), e della B.V. Assunta, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 102. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1974, n. **340**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della proroga dell'unione delle parrocchie di S. Giacomo apostolo e della Natività di Maria SS.ma, in Fanano.

N. 340. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modena in data 1° luglio 1973, relativo alla proroga, per il periodo di cinque anni, dell'unione « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Giacomo apostolo, in frazione Ospitale del comune di Fanano (Modena), e della Natività di Maria SS.ma, in frazione Serrazzone dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1974
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 101. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Emilia Romagna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della Regione Emilia Romagna;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco della sotto elencata provincia nella quale possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Ferrara - grandinate del 15 giugno, 7 e 9 luglio, 3 agosto, 17 settembre e 7 ottobre 1973;

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole le provvidenze contributive e contributive-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Ferrara - grandinate del 15 giugno, 7 e 9 luglio, 3 agosto, 17 settembre e 7 ottobre 1973:

comune di Ferrara per le località di Ravalle, Casaglia, S. Giorgio, S. Bartolo, Fossanova S. Marco, Denore, Corlo, Montalbano, Poggetto, Gaibana;

comune di Argenta per le località Benvignante, Consandolo, Ospital Monacale;

comune di Masi Torello per la località Masi Torello;

comune di Voghiera per la località Montesanto;

comune di Portomaggiore per la località Runco;

comune di Poggiorenatico per le località Gallo, Madonna B., Coronella;

comune di Vigarano Mainarda per le località Madonna Boschi, Coronella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(6159)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1938, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Vista la legge 24 maggio 1943, n. 420;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122;

Visto l'art. 321 del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto il decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 278, che approva lo statuto dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto »;

Visto l'art. 11 del citato statuto, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1147, del 2 settembre 1960 e sostituito dall'art. 1 del successivo decreto presidenziale n. 1799 del 30 ottobre 1963, che prevede la composizione del consiglio di amministrazione;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 699, in virtù del quale l'ente succitato assume la denominazione di « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto »;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 2 gennaio 1968, n. 2, a norma dei quali sono stati soppressi la direzione generale per la finanza straordinaria e l'ispettorato generale per il lotto e le lotterie ed è stata istituita la Direzione generale per le entrate speciali, cui vengono devoluti i compiti e le attribuzioni dei soppressi uffici;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1973, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il triennio 5 luglio 1973-5 luglio 1976;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1973, concernente la sostituzione di un membro del citato consiglio di amministrazione;

Ritenuto che il dott. Mario Nardi, ispettore generale e membro del consiglio di amministrazione dell'ente, è stato collocato a riposo in data 20 giugno 1974;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del predetto funzionario in seno al citato organo collegiale;

Decreta:

Il dott. Antonio Gaglianone, direttore aggiunto di divisione nel Ministero delle finanze, in servizio presso la Direzione generale per le entrate speciali, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto », con effetto dal 21 giugno 1974, in sostituzione del dott. Mario Nardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1974

Il Ministro: TANASSI

(6277)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1974.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. 1994 del 14 maggio 1974 dell'assessorato alla sanità ed igiene della regione Calabria con la quale si chiede per il territorio della provincia di Reggio Calabria il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio della provincia di Reggio Calabria è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Reggio Calabria è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6272)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1974.

Modificazioni allo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico, in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto 9 gennaio 1951, e le successive modificazioni;

Viste le delibere adottate dal consiglio di amministrazione del predetto consorzio, in data 21 novembre e 19 dicembre 1973, 30 gennaio, 28 febbraio e 23 aprile 1974;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 10, 13, 15, 17, 18 e 20 dello statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico con sede in Roma, in conformità dell'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

CONSORZIO NAZIONALE
PER IL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO

TITOLO III

Capo I

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

Art. 10.

Le assemblee, alle quali intervengono i rappresentanti autorizzati dagli istituti partecipanti, sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata, normalmente, una volta all'anno entro il mese di aprile, dal presidente o, in caso di assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai termini del presente statuto, per provvedere:

a) all'approvazione del bilancio ed al riparto degli utili;

b) alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione;

c) alla nomina dei membri del collegio sindacale di sua competenza;

d) alla determinazione degli emolumenti annui spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; della indennità di rappresentanza al presidente; delle medaglie di presenza e della indennità di trasferta spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e il collegio sindacale;

e) alla discussione ed alla decisione su qualsiasi altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione di sua iniziativa oppure su richiesta del collegio sindacale o di un numero di partecipanti che rappresenti, almeno, il quinto del capitale.

Capo II

PRESIDENZA

Art. 13.

La presidenza è composta del presidente, nominato tra i componenti il consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e di due vice presidenti, scelti, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione, tra i propri membri che facciano parte del comitato esecutivo.

Il presidente rappresenta il Consorzio ad ogni effetto di legge, convoca e presiede le assemblee, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo e sovraintende a tutto il funzionamento del Consorzio.

Nei casi di urgenza il presidente può adottare deliberazioni con i poteri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo richiedendone la ratifica nella prossima seduta.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente più anziano nella carica o, a parità di anzianità di carica, più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento del presidente e di entrambi i vice presidenti, la presidenza viene assunta dal più anziano di età fra i consiglieri.

Il presidente e i due vice presidenti restano in carica per la durata triennale del loro mandato di consiglieri e possono essere riconfermati, se rieletti consiglieri.

Il presidente, scaduto dalla carica di consigliere per compiuto triennio, se rieletto consigliere dall'assemblea ordinaria, continua ad esercitare le sue funzioni fino a quando non sia intervenuto il decreto di nomina del nuovo presidente.

Capo III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione:

a) delibera lo statuto e le modificazioni di esso;

b) delibera i regolamenti interni per l'ordinamento dei servizi e degli uffici, stabilisce il trattamento economico e normativo del personale, del direttore generale e, se nominato, del vice direttore generale, e disciplina le operazioni attive e passive del Consorzio;

c) decide sulle ammissioni di nuovi partecipanti e sullo aumento e sulla cessione delle quote di partecipazione;

d) delibera la richiesta di versamento del capitale sottoscritto, ai termini del precedente art. 7;

e) delibera la emissione di obbligazioni e le relative caratteristiche;

f) fissa i criteri di distribuzione del credito;

g) determina i tassi di interesse sia sulle operazioni attive che su quelle passive;

h) determina la competenza propria e quella del comitato esecutivo a decidere sulle operazioni;

i) delibera le operazioni riservate alla propria competenza ai sensi del disposto della lettera precedente;

l) fissa le direttive e quant'altro occorra per la formulazione dei bilanci del Consorzio da sottoporre alla assemblea;

m) provvede alla esecuzione delle deliberazioni delle assemblee;

n) delibera su quanto altro non sia riservato alla competenza di altri organi e gli sia sottoposto dal presidente o da chi lo sostituisce ai termini del presente statuto.

Fermo restando il disposto dell'art. 18, il consiglio può deliberare anche su tutta la materia che, ai sensi del detto articolo, è riservata alla competenza del comitato esecutivo, nei casi in cui il comitato non possa validamente riunirsi.

Capo IV

COMITATO ESECUTIVO

Art. 17.

Il comitato esecutivo è composto del presidente e di sei membri del consiglio di amministrazione, nominati con decreto emesso dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I membri del comitato, scaduti dalla carica di consiglieri per compiuto triennio, se rieletti consiglieri dall'assemblea ordinaria continuano ad esercitare le loro funzioni fino a quando non sia intervenuto il decreto di nomina del nuovo comitato esecutivo.

Il comitato è convocato dal presidente o, in sua assenza od impedimento, da chi lo sostituisce ai termini del presente statuto, mediante avvisi da far recapitare almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo i casi di riconosciuta urgenza.

Negli avvisi debbono essere indicati gli oggetti da sottoporre a discussione.

Per la validità delle deliberazioni del comitato occorre la presenza di quattro dei suoi componenti.

In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.

Art. 18.

Spetta al comitato esecutivo di:

a) adottare i provvedimenti concernenti il personale del Consorzio, fatte salve le attribuzioni del consiglio di amministrazione di cui all'art. 15, lettera *b*);

b) deliberare sull'impiego temporaneo dei fondi disponibili e sulle spese inerenti alla gestione del Consorzio nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione;

c) deliberare sulle operazioni demandate alla sua competenza, giusta il disposto dell'art. 15, lettera *h*);

d) deliberare, quando non si tratti dei casi previsti dallo art. 20, lettera *h*), le cancellazioni, le riduzioni, le restrizioni e le posterghe delle ipoteche iscritte a favore del Consorzio, le surrogazioni a favore dei terzi, la eliminazione dei crediti dalle scritture;

e) deliberare sulle azioni da promuovere e sostenere in giudizio, sui concordati giudiziali e stragiudiziali, sulle transazioni, sulle rinuncie a giudizi e a procedimenti esecutivi, su i concorsi del Consorzio a pubblici incanti, sull'acquisto, vendita e permuta di beni immobili;

f) elaborare le proposte da presentare al consiglio di amministrazione sulle materie di sua competenza.

Capo VI

DIREZIONE

Art. 20.

Alla direzione dell'Istituto è preposto un direttore generale nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il direttore generale:

a) sovraintende a tutto il personale dell'Istituto, vigila e coordina il lavoro di tutti gli uffici;

b) assiste alle adunanze delle assemblee ed interviene, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, e riferisce sugli argomenti sottoposti alle relative deliberazioni;

c) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, delle disposizioni della Presidenza e cura la esatta osservanza delle norme della legge, dello statuto e dei regolamenti;

d) dispone e disciplina gli accertamenti tecnici e legali ed i collaudi occorrenti;

e) firma la corrispondenza ordinaria e, congiuntamente col ragioniere, gli ordinativi di incasso e di pagamento, gli assegni, i titoli e le girate di vaglia e di altri titoli all'ordine e le quietanze;

f) dispone la liquidazione di tutte le spese di amministrazione nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione;

g) compie tutti gli atti di amministrazione occorrenti per il buon andamento del Consorzio che non siano riservati al presidente, al consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo;

h) ha anche la rappresentanza del Consorzio per la stipulazione dei contratti e di tutti gli atti da questi dipendenti e conseguenti e la rappresentanza in azioni giudiziarie, compresi i giudizi di cognizione e quelli esecutivi sino all'esproprio, con la facoltà, altresì, di intervenire, in nome e rappresentanza del Consorzio, agli incanti dei beni ipotecati per la eventuale aggiudicazione al Consorzio medesimo.

Inoltre ha facoltà:

1) di fare rinuncia formale agli atti esecutivi in corso, qualora il mutuatario:

per i mutui non ancora entrati in ammortamento, si metta al corrente col pagamento degli interessi sulle somme somministrate e rimborsi le spese legali;

per i mutui in ammortamento, estingua il debito per rate arretrate, accessori e spese legali;

2) di consentire annotamento di inefficacia a margine della trascrizione dei precetti a favore del Consorzio, nei casi di cui al n. 1);

3) di consentire la cancellazione delle ipoteche e dei privilegi quando il credito sia estinto o quando vi sia rinuncia al mutuo;

4) di consentire la riduzione del carico ipotecario a seguito di riduzione del debito capitale dei mutuatari.

Il consiglio di amministrazione potrà nominare un vice direttore generale.

Il vice direttore generale assiste il direttore generale nello esercizio delle sue attribuzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

In caso di mancata nomina o assenza del vice direttore generale, il direttore generale assente o impedito verrà sostituito da un dirigente capo servizio all'uopo designato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte a terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(6237)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1974.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Bologna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 53;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. 61/4/4446 del 30 maggio 1974 dell'assessorato alla sanità della regione Emilia-Romagna con la quale si chiede per il territorio della provincia di Bologna il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio della provincia di Bologna è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Bologna è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6274)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1974.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;
Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;
Vista la nota n. 1.13.1/1364 del 10 giugno 1974 del veterinario provinciale di Forlì con la quale si chiede per il territorio della provincia di Forlì il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;
Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio della provincia di Forlì è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Forlì è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6273)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1974.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Unione cooperativa Alessandro Manzoni », in Bresso, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 18 maggio 1974 alla società cooperativa « Unione cooperativa Alessandro Manzoni », con sede in Bresso (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;
Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;
Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Unione cooperativa Alessandro Manzoni », con sede in Bresso (Milano), costituita per rogito notaio dott. Achille Gallizia in data 18 ottobre 1924, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Piergiorgio Gattinoni ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6397)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1974.

Autorizzazione alla società « I.L.P.R.E.C. - Istituto ligure piemontese revisione e consulenze - Società per azioni », in Genova, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « I.L.P.R. E.C. - Istituto ligure piemontese revisione e consulenze - Società per azioni », con sede in Genova, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « I.L.P.R.E.C. - Istituto ligure piemontese revisione e consulenze - Società per azioni », con sede in Genova, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(6353)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1974.

Autorizzazione alla società « A.R. - Compagnia italiana di auditing e reporting - Società fiduciaria e di revisione fra dottori commercialisti per azioni », in Napoli, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « A.R. - Compagnia italiana di auditing e reporting - Società fiduciaria e di revisione fra dottori commercialisti per

azioni », con sede in Napoli, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « A.R. - Compagnia italiana di auditing e reporting - Società fiduciaria e di revisione fra dottori commercialisti per azioni », con sede in Napoli, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(6354)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1974.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Agira, Piazza Armerina e Regalbuto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Agira, Piazza Armerina e Regalbuto;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Agira, Piazza Armerina e Regalbuto cessano la loro attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Agira, Piazza Armerina e Regalbuto, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Enna, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1974

Il Ministro: TANASSI

(6573)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Imperia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L. 5.926
Salariati fissi:	
comuni	» 4.316
qualificati	» 4.892
specializzati	» 5.441

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6530)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1974.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Alghero e Thiesi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Alghero e Thiesi;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Alghero e Thiesi cessano la loro attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Alghero e Thiesi, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sassari, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1974

Il Ministro: TANASSI

(6575)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1974.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Francavilla Fontana.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Francavilla Fontana;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Francavilla Fontana cessa la sua attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Francavilla Fontana, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Brindisi, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1974

Il Ministro: TANASSI

(6569)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1974.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Catignano, Penne e San Valentino in Abruzzo Citeriore.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Catignano, Penne e San Valentino in Abruzzo Citeriore;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Catignano, Penne e San Valentino in Abruzzo Citeriore cessano la loro attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Catignano e Penne, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pescara, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di San Valentino in Abruzzo Citeriore, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Popoli, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1974

Il Ministro: TANASSI

(6568)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1974.

Soppressione delle terze sedi di direzione degli uffici distrettuali delle imposte dirette nelle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per le terze sedi di direzione degli uffici distrettuali delle imposte dirette nelle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino;

Decreta:

Art. 1.

Le terze sedi di direzione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino cessano la loro attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 le competenze delle terze sedi di direzione degli uffici distrettuali delle imposte dirette nelle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino sono trasferite alle prime sedi di direzione degli uffici distrettuali delle imposte dirette delle rispettive città.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1974

Il Ministro: TANASSI

(6577)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 12 luglio 1974 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Marco Gori, vice console onorario del Portogallo a Livorno.

(6469)

In data 13 luglio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Nicolaas Alexander Kamp, console onorario dei Paesi Bassi a Firenze.

(6456)

In data 13 luglio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Elias Dimitrakopoulos, console di Grecia a Genova.

(6457)

In data 13 luglio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Cesare Marzorati, console onorario d'El Salvador a Milano.

(6458)

In data 13 luglio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Michael Douglas Mann, console presso la Sezione consolare dell'ambasciata d'Australia a Roma.

(6459)

In data 13 luglio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Andrea Comba, vice console onorario d'Austria a Torino.

(6460)

In data 13 luglio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Robert Keith Scott, console generale d'Australia a Milano.

(6461)

In data 13 luglio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Carlo Dore, console onorario del Belgio a Cagliari.

(6462)

In data 13 luglio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Rodolfo Arevalo Mackry, console generale della Spagna a Napoli.

(6463)

In data 13 luglio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Sabino Montanaro, console generale del Paraguay a Genova.

(6464)

In data 13 luglio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Nicol Morton, console della Gran Bretagna a Torino.

(6465)

In data 13 luglio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.ra Margarete Schloss, console onorario della Repubblica federale di Germania a Catania.

(6466)

In data 13 luglio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Octavio Lafayette de Souza Bandeira, console del Brasile a Napoli.

(6467)

In data 13 luglio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.na Giannina Facio Franco, vice console onorario della Costa Rica a Firenze.

(6468)

In data 13 luglio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Roberto J. Romero Meza, console onorario di Nicaragua a Genova.

(6470)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Stimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 agosto 1974, il comune di Stimigliano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.682.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3094/M)

Autorizzazione al comune di Termoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Termoli (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 250.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3095/M)

Autorizzazione al comune di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1974, il comune di Forlì viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.810.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuale la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3091/M)

Autorizzazione al comune di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1974, il comune di Cosenza viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 9.058.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3092/M)

Autorizzazione al comune di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1974, il comune di Pescara viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.739.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3093/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 149

Corso dei cambi del 7 agosto 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	649 —	649 —	649,30	649 —	643,50	648,95	648,90	649 —	649 —	649 —
Dollaro canadese .	663,65	663,65	663 —	663,65	657 —	663,60	663,75	663,65	663,65	663,65
Franco svizzero .	219,74	219,74	219,75	219,74	217,50	219,70	219,50	219,74	219,74	219,74
Corona danese .	109,15	109,15	109,25	109,15	108,35	109,10	109,15	109,15	109,15	109,15
Corona norvegese .	120,55	120,55	120,70	120,55	119,25	120,50	120,55	120,55	120,55	120,55
Corona svedese .	148,71	148,71	148,70	148,71	147,50	148,70	148,63	148,71	148,71	148,71
Fiorino olandese	246,48	246,48	246,50	246,48	245,50	246,45	246,50	246,48	246,48	246,48
Franco belga . .	17,06	17,06	17,06	17,06	16,97	17,05	17,04	17,06	17,06	17,06
Franco francese . .	137,65	137,65	137,95	137,65	137,50	137,65	137,60	137,65	137,65	137,65
Lira sterlina . .	1546,40	1546,40	1546 —	1546,40	1536 —	1546,40	1545,80	1546,40	1546,40	1546,40
Marco germanico . .	252,02	252,02	252,35	252,02	250,25	252,05	251,60	252,02	252,02	252,02
Scellino austriaco . .	35,58	35,58	35,60	35,58	35,20	35,55	35,58	35,58	35,58	35,58
Escudo portoghese .	25,94	25,94	25,94	25,94	25,70	25,95	25,90	25,94	25,94	25,94
Peseta spagnola .	11,4020	11,4020	11,395	11,4020	11,36	11,40	11,3975	11,4020	11,40	11,40
Yen giapponese . . .	2,1510	2,1510	2,16	2,1510	2,1615	2,15	2,15	2,1510	2,15	2,15

Media dei titoli del 7 agosto 1974

Rendita 5 % 1935	88,175
Redimibile 3,50 % 1934 . .	99,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,825
» 5 % (Ricostruzione) .	84,65
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,85
» 5 % (Città di Trieste) . .	84,10
» 5 % (Beni esteri) .	83,75
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,025
» 5,50 % » » 1968-83	83,45
» 5,50 % » » 1969-84	88,40
» 6 % » » 1970-85	89,85
» 6 % » » 1971-86	89,725
» 6 % » » 1972-87	88,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977 .	100,45
» » » 5,50 % 1978 .	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,15
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	88,225
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,075
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	87,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	85,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 agosto 1974

Dollaro USA . . .	648,95
Dollaro canadese	663,70
Franco svizzero .	219,62
Corona danese	109,15
Corona norvegese .	120,55
Corona svedese . . .	148,67
Fiorino olandese	246,49
Franco belga . . .	17,05
Franco francese .	137,625
Lira sterlina .	1546,10
Marco germanico .	251,81
Scellino austriaco . . .	35,58
Escudo portoghese	25,92
Peseta spagnola	11,40
Yen giapponese	2,15

MINISTERO DELLA SANITÀ

Approvazione del nuovo statuto della scuola per infermieri professionali degli istituti ospedalieri di Pietra Ligure

Con decreto 20 febbraio 1974, n. 900.6/II.74/1, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, è approvato il nuovo statuto della scuola per infermieri professionali degli istituti ospedalieri di Pietra Ligure adottato dal consiglio di amministrazione del pio istituto Santa Corona di Milano.

(6586)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « A. Di Summa » di Brindisi ad istituire un corso di specializzazione in assistenza pediatrica per infermieri professionali.

Con decreto 20 febbraio 1974, n. 900.6/C.S./16, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « A. Di Summa » di Brindisi è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza pediatrica per infermieri professionali, con sede presso l'ente medesimo.

(6587)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia e alle banche agenti a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

A 306 del 5 luglio 1974, relativa ai corrispondenti esteri di banche agenti.

(6583)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 12 luglio 1974, concernente la « Esenzione dal deposito previo per le importazioni di prodotti del settore suinicolo », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 22 luglio 1974, all'art. 1, ultimo comma, dove è scritto: « ...ex 16.02 B *II* » leggasi: « ...ex 16.02 B *III* ».

(6629)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, a centosessantadue posti di ragioniere.

Nel Bollettino ufficiale n. 13 del 15 luglio 1974, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1974, registro n. 12 Giustizia, foglio n. 258, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per *titoli, a centosessantadue posti di ragioniere (parametro 160)* nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione penitenziaria, riservato al personale di ruolo della carriera di concetto di altre amministrazioni dello Stato, bandito con decreto ministeriale 31 maggio 1971.

(6395)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della modifica della graduatoria di merito del concorso, per esami, a ottanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro.

Sul supplemento straordinario n. 15 al Bollettino ufficiale n. 12 del 4 maggio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 giugno 1973 riguardante la modifica della graduatoria di merito del concorso, per esami, a ottanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 2 maggio 1969.

(6481)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, ad un posto di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato ad ingegneri, in attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Sul supplemento straordinario n. 15 al Bollettino ufficiale n. 12 del 4 maggio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 giugno 1973 — Graduatoria di merito del concorso per esami ad un posto di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, in attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, con prova obbligatoria di lingua francese, indetto con decreto ministeriale 23 ottobre 1972.

(6482)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, ad un posto di ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a ragionieri, in attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Sul supplemento straordinario n. 15 al Bollettino ufficiale n. 12 del 4 maggio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 agosto 1973 — Graduatoria di merito del concorso per esami ad un posto di ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a ragionieri, in attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, con prova obbligatoria di lingua francese, indetto con decreto ministeriale 23 ottobre 1972.

(6483)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti di ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a periti tecnici industriali, in attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Sul supplemento straordinario n. 15 al Bollettino ufficiale n. 12 del 4 maggio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 agosto 1973 — Graduatoria di merito del concorso per esami a due posti di ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a periti tecnici industriali, in attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta, con prova obbligatoria di lingua francese, indetto con decreto ministeriale 23 ottobre 1972.

(6484)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro, in attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Sul supplemento straordinario n. 15 al Bollettino ufficiale n. 12 del 4 maggio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 agosto 1973 — Graduatoria di merito del concorso per esami a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro, in attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, con prova obbligatoria di lingua francese, indetto con decreto ministeriale 23 ottobre 1972.

(6485)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di « scenografia » nell'Accademia di belle arti di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 41-42 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione in data 11-18 ottobre 1973, sono stati pubblicati la relazione finale della commissione giudicatrice e i risultati del concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di « scenografia » nell'Accademia di belle arti di Roma.

(6302)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquecentoquarantacinque posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 12 al Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1974, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 26 giugno 1974 il decreto ministeriale 25 maggio 1973 che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso, per esami, a cinquecentoquarantacinque posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lombardia, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 30 ottobre 1972.

(6305)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742110)